



Servizio POLIZIA LOCALE

Il Funzionario Responsabile

Considerato che l'attività di controllo degli stalli di sosta riservati ad operazioni di carico/scarico merci risulta particolarmente difficoltosa in quanto non sufficientemente regolata sotto il profilo temporale e non sempre percettibile in maniera oggettiva dalle condizioni dei veicoli in stazionamento su detti stalli;

Valutato che tale situazione favorisce l'utilizzo indiscriminato di stalli carico/scarico merci anche da parte di coloro che non hanno titolo a discapito dei veicoli a ciò specificamente deputati, spesso di dimensioni ingombranti, i quali si trovano a dovere effettuare operazioni di carico/scarico anche a centro strada;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 04.12.2023 con la quale si approva di regolamentare gli stalli carico/scarico merci nelle vie cittadine per un periodo non superiore ai 15 minuti, validi per tutte le categorie di veicoli, 0-24 nei giorni feriali e festivi;

Ritenuto quindi di dover provvedere ad una diversa regolamentazione della circolazione a fini di garantire una maggiore sicurezza e fluidità della stessa;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visti gli artt.5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi, ai sensi del punto 9.10 lett a) del vigente Piano Comunale per la Prevenzione della corruzione;

Attestata altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

L'istituzione, in tutte le zone di carico/scarico merci cittadine, dell'obbligo di effettuare le operazioni entro il termine massimo di 15 minuti, il cui orario di inizio deve essere segnalato mediante l'utilizzo di disco orario ovvero mediante l'indicazione chiara dello stesso, da posizionare in maniera visibile.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

A chiunque vi abbia interesse è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Codogno (Legge 06 dicembre 1971, n.1034).

Il decreto semplificazioni n.76/2020, convertito in legge n.120/2020, all'art.49 del testo coordinato, contenente le "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art.37.

Dalla Residenza Municipale, 06.02.2025

*Il Funzionario Responsabile
Comandante di Polizia Locale
dott. Marco Luigi Antonio SIMIGHINI*

In pubblicazione dal 07.02.2025 al 22.02.2025

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

SIMIGHINI MARCO LUIGI ANT in data 07/02/2025